

QUESITO

1. Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, la gestione dei sinistri, effettuata per il tramite di idonee strutture indipendenti, non è da ritenersi un sub-appalto, ma piuttosto una esternalizzazione di attività, così come consentito dal regolamento IVASS N. 20/2008 e definita dall'art. 1) n-quinquies, del Codice delle Assicurazioni.

RISPOSTA

1. Si richiama la definizione di esternalizzazione di cui all'art. 1 D.Lgs. 209/2005

“Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

[...]

*n-quinquies) **esternalizzazione**: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;”*

L'esternalizzazione del servizio di gestione dei sinistri non è configurabile come subappalto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lett. c-bis che recita:

“ Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

[...]

*c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto**. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”*

Pertanto, l'esternalizzazione è effettuata in favore di un fornitore di servizi; il contratto tra l'impresa di assicurazione ed il fornitore stipulato in epoca antecedente la gara ricalca precisamente le prescrizioni di cui al Codice dei Contratti, come peraltro precisato all'art. 23 del capitolato di gara pag. 67, quarto capoverso, che recita:

“ Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.”